

### **Sospensione versamenti e adempimenti alluvione Emilia Romagna 2023**

Il **Decreto legge del 01.06.2023 n. 61 (Decreto Alluvione Emilia Romagna)**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 01.06.2023 n. 127, contiene misure per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, e che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna e di alcune zone delle Marche e della Toscana. **Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero a sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell'allegato al Decreto Alluvioni (Allegato 1 - elenco dei Comuni interessati), **si prevede la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo. In particolare per i Piccoli Proprietari si prevede:** la sospensione dei versamenti e degli adempimenti in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023. L'articolo 1 del decreto sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi **a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023 che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori** indicati nell'allegato 1 al decreto-legge.**

**Versamenti e adempimenti sospesi.** Nel periodo compreso **dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**, sono **sospesi i termini:**

- dei **versamenti tributari** in scadenza, come ad esempio:
  - ✓ **acconto IMU in scadenza il 16.06.2023**,
  - ✓ liquidazioni Iva mensile (in scadenza il 16.06.2023, 17.07.2023, 21.08.2023),
  - ✓ liquidazioni Iva trimestrale del primo e secondo trimestre 2023 (in scadenza rispettivamente il 16.05.2023 e il 17.07.2023),
- degli **adempimenti tributari** in scadenza, come ad esempio:
  - ✓ la presentazione dei modelli INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio (in scadenza rispettivamente il 25.05.2023, 26.06.2023, 25.07.2023, 25.08.2023) e dei modelli INTRA relativi al secondo trimestre (in scadenza il 25.07.2023),
- degli **adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro**, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell'allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori,
- relativi ai **versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/73, e delle **trattenute relative alle addizionali regionale e comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (comma 3 art. 1);

- relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

**I versamenti sospesi** di cui sopra, dovranno **essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 20 novembre 2023**, i versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Sono inoltre sospesi i **versamenti, tributari e non**, in scadenza nel periodo compreso **dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**, derivanti:

- dalle **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- da **avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi** (previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122),
- **atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA** all'importazione (di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44),
- dalle **ingiunzioni** di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
- dagli **atti esecutivi emessi dagli Enti locali** (di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Tali versamenti **riprenderanno** a decorrere **dal 1° settembre 2023** (dalla scadenza del periodo di sospensione).

Il comma 9 dell'articolo 1 dispone infine la **sospensione dei versamenti e degli adempimenti** previsti per l'adesione ad uno degli istituti di **definizione agevolata della cd. "tregua fiscale"** che scadono durante il periodo di sospensione.

In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (**c.d. "rottamazione-quater"**), per i soggetti interessati, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **sono prorogati di 3 mesi**.